DISCIPLINA DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO DEL COMBUSTIBILE IRRAGGIATO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

Art. 17

Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori che rimangono in capo al titolare stesso.

Versione in vigore dal 23 marzo 2010, non più in vigore dal 28 maggio 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi
Estremi	Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
Titolo	II — (Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla decommissioning degli impianti)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-31-2010/art-17-strumenti-di-copertura-finanziaria-ed-assicurativa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it